

ACCORDO QUADRO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

EX ART. 4 LEGGE 300/1970

La Società Vera S.r.l. con sede legale in Milano, Via Ponchielli 7, rappresentata dal Responsabile delle Relazioni Sindacali Matteo Barrella, anche in nome e per conto della Società collegata Dalia S.r.l. con sede legale in Milano, Via Ponchielli 7, con l'assistenza di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA e Associazione Commercianti della Provincia di Pavia

e

Le OO.SS. Nazionali

Filcams – CGIL rappresentata dal Sig. Luca De Zolt

Fisascat – CISL rappresentata dal Sig. Salvatore Carofratello

Uiltucs – UIL rappresentata dal Sig. Antonio Vargiu


Premesso che

Vera S.r.l. in data 14 novembre 2018 ha chiesto per il tramite di Associazione Commercianti della Provincia di Pavia alle OO.SS. Nazionali un incontro al fine di definire un accordo sindacale a livello nazionale finalizzato all'installazione di apparati di impianti audiovisivi per la videosorveglianza nei punti vendita distribuiti sul territorio nazionale, anche in nome e per conto della Società collegata Dalia S.r.l.

In data 26 novembre 2018 le parti si sono incontrate ed hanno valutato possibile la definizione di un accordo quadro nazionale in merito.

L'art. 4, comma 1, della L. n. 300/1970, così come modificato dall'art. 23 del D.lgs. n. 151/2015, stabilisce che "gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".

Le Società Vera S.r.l e Dalia S.r.l., nel rispetto di quanto previsto all'art. 4 della L. 300/1970 e della vigente normativa in materia di privacy, intendono far uso di impianti di videosorveglianza all'interno dei punti vendita dislocati sul territorio nazionale, concordando l'installazione con le OO.SS. nazionali e successivamente definendo a livello di singolo punto vendita, con apposito accordo, le specificità con le RSA/RSU, oppure, ove le stesse non siano presenti, con le OO.SS. territoriali.



Handwritten signatures of the parties involved in the agreement, including representatives of the companies and the trade unions.

La finalità di utilizzo di detti impianti è quella di aumentare la sicurezza dei lavoratori impiegati all'interno dei punti vendita e degli uffici, nonché aumentare la sicurezza del patrimonio aziendale ed adottare misure idonee a prevenire, impedire o comunque ostacolare atti criminosi nell'ambito delle strutture di propria pertinenza.

Ai fini del presente accordo per tutte le definizioni relative ai dati personali, al titolare, responsabile incaricato del trattamento dei dati, in relazione alle comunicazioni nonché per i contenuti delle attività di trattamento dei dati stessi, si fa riferimento a quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue

Finalità degli impianti audiovisivi

Gli impianti audiovisivi impiegati e gestiti dalle Società in premessa sono finalizzati a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, con particolare riguardo all'incolumità dei lavoratori, nonché all'integrità del patrimonio aziendale.

L'attività in esame deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge che regolamentino l'installazione e l'utilizzo di apparecchi audiovisivi.

Il presente accordo disciplina anche il trattamento dei dati personali in attuazione di quanto previsto dal provvedimento generale sulla videosorveglianza emanato dal Garante della Privacy in data 8 aprile 2010.

A tal fine alle RSA/RSU, oppure ove non presenti, alle OO.SS. territoriali saranno fornite anticipatamente le planimetrie, il posizionamento e le caratteristiche degli apparecchi, con relativo cono visivo. Le modalità seguite e le attrezzature utilizzate per i fini sopra richiamati vengono di seguito descritte, salvo specifiche e particolarità dei singoli punti vendita che saranno recepite a livello territoriale.

Caratteristiche del sistema

Gli impianti di videosorveglianza saranno composti da telecamere fisse o brandeggianti e dispositivi di archiviazione delle immagini come meglio specificato nelle schede tecniche e nelle planimetrie che saranno allegate ai singoli accordi territoriali.

Lo scopo di tale sistema è la sorveglianza del punto vendita, dei relativi accessi e delle zone interne più soggette al rischio furto e danneggiamento, pertanto le telecamere non saranno posizionate né nelle sale ristoro, né negli spogliatoi, né nei servizi igienici e né nelle sale adibite alla riunione del personale.

Le immagini riprese a ciclo continuo di 24 ore su 24, vengono archiviate su un dispositivo di archiviazione sullo stesso conservate per un massimo di 48 ore prima di essere sovrascritte. La



sovrascrittura garantisce la cancellazione definitiva delle immagini precedentemente memorizzate.

La conservazione per periodi maggiori rispetto a quanto precedentemente indicato è prevista solo in relazione agli illeciti che si siano verificati e siano stati denunciati all'autorità giudiziaria per il tempo necessario alle indagini.

Le parti concordano che in caso di interventi di manutenzione straordinaria o modifica degli impianti dovrà essere data preventiva comunicazione alle parti firmatarie dello specifico accordo territoriale, a cui dovranno essere illustrate le motivazioni ed i contenuti dell'intervento al fine di verificarne la compatibilità con l'accordo sottoscritto.

Ubicazione del dispositivo di archiviazione

Il dispositivo di archiviazione sarà collocato all'interno del punto vendita e la sua ubicazione verrà specificata nell'accordo territoriale. Le persone incaricate dell'Azienda che avranno accesso a detto dispositivo saranno il Direttore Generale e/o un suo delegato.

In ogni caso nessun dipendente delle società firmatarie degli accordi territoriali avrà accesso al dispositivo di archiviazione e/o alle immagini estrapolate dagli incaricati del fornitore.

Utilizzo delle immagini

In caso di atto criminoso, a seguito di formale denuncia, le immagini saranno scaricate dal dispositivo di archiviazione da parte del fornitore tramite un suo tecnico specializzato, dandone tempestiva comunicazione alla RSA/RSU oppure, ove non presente, alle OO.SS. Territoriali garantendo la non visione delle stesse sia da parte dell'Azienda, che da parte dei lavoratori e delle OO.SS. Territoriali, e sarà cura del fornitore e/o Direttore Generale e/o suo delegato, fornire la registrazione alle autorità di pubblica sicurezza con al tempestiva certificazione dell'avvenuta consegna all'autorità competente.


L'utilizzo delle immagini rimane prerogativa delle autorità di pubblica sicurezza. In caso di atti criminoso che impongono l'intervento immediato delle forze dell'ordine, le immagini potranno essere immediatamente visionate dalle stesse.

Le parti convengono altresì che le immagini registrate non saranno in nessun caso utilizzate per eventuali accertamenti sull'obbligo di diligenza, né per l'adozione di provvedimenti disciplinari. L'accesso alle immagini sarà messo in visione alle RSA/RSU oppure, ove non presenti, alle OO.SS. Territoriali dietro formale richiesta.

In ogni caso è vietata la visione in remoto ed in tempo reale da parte aziendale.

Rintracciabilità dei dati

Il fornitore che avrà in gestione l'assistenza degli impianti sarà tenuto, in occasione di ogni intervento manutentivo, o nel momento in cui si scaricano i dati per l'autorità di pubblica sicurezza



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, initials 'AV', a signature with a '3' above it, another signature, a signature in blue ink, and a final signature on the right.

(secondo le modalità concordate nel presente accordo quadro) a rilasciare un rapporto di prestazione servizio che attesti:

- il nome del tecnico che ha operato e che è responsabile del sistema;
- le operazioni effettuate con date e ora.

Viene altresì precisato che il fornitore sarà dotato di sistemi/procedure idonee a garantire la tracciabilità delle attività compiute dal proprio personale, che devono essere effettuate secondo le pattuizioni concordate nel presente accordo.

Informativa

Ai sensi e per gli effetti previsti dalla normativa in materia di privacy, la società mediante affissioni di specifici cartelli secondo il modello proposta dal Garante, provvederà ad informare ogni interessato che sta per accedere o che si trova in area videosorvegliata.

A tutti i lavoratori verrà, inoltre, data apposita informativa scritta in merito alle modalità di funzionamento delle telecamere e delle altre apparecchiature, al nominativo del titolare e del responsabile trattamento delle immagini.

Livello territoriale / singola azienda e punto vendita

L'installazione degli impianti sarà effettuata a seguito di apposito accordo con la RSA/RSU oppure, ove non presenti, con le OO.SS. Territoriali, secondo le linee guida del presente accordo quadro e sulla base del testo allegato.

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente verbale di accordo si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Il presente accordo sarà esposto dalle società firmatarie in tutte le sedi coinvolte, in luogo accessibile a tutti i soggetti dallo stesso coinvolti.

Letto, confermato, sottoscritto

Roma 26 novembre 2018


Si allegano:

bozza di accordo a livello territoriale


Vera S.r.l. - Delta S.r.l.

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA

ASCOM PAVIA



Le OO. SS.



Allegato al verbale di accordo del 26 novembre 2018

VERBALE DI ACCORDO

EX ART. 4, L. 300/1970

Addi..... In, presso l'unità locale di
..... Viasi sono incontrati:

La Società, rappresentata da

E

La RSA/RSU/ le OO.SS. territoriali rappresentate da

Premesso che

- la Società e le OO.SS. Nazionali in data hanno sottoscritto un Accordo Quadro per l'installazione di impianti di videosorveglianza demandando la discussione dei dettagli tecnici a livello territoriale presso le singole unità locali, dove dovranno essere predisposti accordi specifici sulla base dello schema di accordo concordato a livello nazionale;
- nel suddetto Accordo Quadro nazionale è previsto che l'accordo a livello di singola unità locale dovrà contenere l'indicazione della collocazione e del numero delle telecamere e del dispositivo di archiviazione e sarà sottoposto alla firma delle RSA/RSU oppure, ove non presenti, delle OO.SS. territoriali;
- nell'unità locale di, via....., sono/non sono presenti RSA/RSU

Si conviene quanto segue

- 1) l'Accordo Quadro nazionale del 26 novembre 2018 è qui integralmente richiamato
- 2) l'impianto di videosorveglianza del punto vendita di, via Prevede l'istallazione di n. telecamere di cui n.....interne e n..... esterne nr..... n. 1 dispositivo di archiviazione
- 3) le zone interessate dalla videosorveglianza, il posizionamento delle telecamere e del dispositivo di archiviazione sono indicati nella planimetria allegata che costituisce parte integrante del presente accordo;
- 4) le caratteristiche del sistema sono specificate nelle schede tecniche allegate al presente accordo;
- 5) il responsabile del trattamento delle immagini è
- 6) in caso di atto criminoso, a seguito di formale denuncia, le immagini saranno scaricate dal dispositivo di archiviazione da parte del fornitore tramite un suo tecnico specializzato e

consegnate alle Forze dell'ordine dandone tempestiva comunicazione alla RSA/RSU oppure, ove non presenti, alle OO.SS. territoriali; in caso di atti criminosi che impongono l'intervento immediato delle Forze dell'ordine, le immagini potranno essere immediatamente visionate dalle stesse. In questi casi la Società darà comunicazione di tale fatto alle RSA/RSU oppure, ove non presenti, alle OO.SS. territoriali;

7) le OO.SS. Nazionali firmatarie dell'Accordo Quadro del 26 novembre 2018 si impegnano a intervenire prontamente, dietro istanza della Società, in caso si ravvisassero impedimenti e/o ingiustificati ritardi nella sottoscrizione a livello territoriale del presente accordo da parte delle RSA/RSU o in mancanza da parte delle OO.SS. territoriali;

8) per quanto altro non previsto nel presente accordo si rimanda a quanto disciplinato dall'Accordo quadro nazionale del 26 novembre 2018 ed a quanto disposto dall'art. 4, L. 300/1970 che qui trova piena applicazione;

9) ogni rettifica del presente accordo è nulla salva nuova intesa scritta tra le parti.

Letto, confermato e sottoscritto

La Società


RSA/RSU/ OO.SS. territoriali

  ✓    